

SOMMARIO

1. Scopo della procedura	2
2. Oggetto, contenuti ed ambito delle segnalazioni	2
3. Canali di segnalazione	2
4. Gestione della segnalazione	2
5. Informativa all'Organismo di Vigilanza	4
6. Tutela della riservatezza, misure di protezione e trattamento dei dati	4
7. Segnalazioni anonime	4

Data	Motivo	Approvazione
Dicembre 2023	Prima emissione	 MartinoRossi SpA S.P. 26 - Km. 15,100 26030 Malagnino (CR) C.F. e P.IVA 00883760191 042258131 - info@martinorossi.it
Questo documento è proprietà di MartinoRossi SpA e non può essere riprodotto senza autorizzazione		

1. Scopo della procedura

Scopo della presente procedura è disciplinare le modalità di gestione delle segnalazioni che rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. 10 marzo 2023, n.24, rimandando al documento “Informazioni sui canali, sulle procedure ed i presupposti per il whistleblowing ai sensi del D.Lgs. 10 marzo 2023, n.24” per aspetti generali e non inerenti espressamente le modalità di gestione.

2. Oggetto, contenuti ed ambito delle segnalazioni

Si rimanda ai cap. 2, 3 e 4 del documento “Informazioni sui canali, sulle procedure ed i presupposti per il whistleblowing ai sensi del D.Lgs. 10 marzo 2023, n.24”

3. Canali di segnalazione

MARTINOROSSI ha istituito un canale di segnalazione che prevede, tramite il seguente [link](#), l'accesso ad una piattaforma on line denominata OdV OnLine all'interno della quale il segnalante può scegliere se:

- Lasciare una segnalazione scritta
- Registrare un messaggio vocale

Su richiesta del segnalante, la segnalazione può avvenire mediante un incontro diretto fissato entro il termine di 15 gg lavorativi dalla richiesta. In questo caso, previo consenso della persona segnalante, la segnalazione è documentata a cura dei gestori del canale di segnalazione telefonica mediante verbale che la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare mediante la propria sottoscrizione.

Al fine di tenere adeguata traccia della segnalazione e della sua verbalizzazione, il verbale sarà caricato dal Gestore sulla piattaforma OdV OnLine, inserendo una autosegnalazione.

Nel caso in cui, per errore, la segnalazione sia inviata ad un soggetto diverso dai Gestori attraverso i canali dedicati, la segnalazione è trasmessa entro sette giorni dal suo ricevimento, ai Gestori, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante. La trasmissione della segnalazione al Gestore può essere fatta o tramite incontro diretto o tramite telefonata od inserendo la segnalazione sulla piattaforma OdV OnLine. La trasmissione non può avvenire via mail od altri mezzi informatici non protetti. La trasmissione non può avvenire via mail od altri mezzi informatici non protetti. Il soggetto che riceve erroneamente la segnalazione non può informare, né a voce, né per iscritto né con qualsiasi altra modalità, altre persone, interne o esterne all'azienda, in merito alla segnalazione ricevuta, al suo autore ed al suo contenuto. Dovrà inoltre provvedere all'eliminazione definitiva e sicura della segnalazione erroneamente ricevuta.

Nel caso in cui la segnalazione abbia per oggetto il Gestore, per evitare conflitti di interessi il segnalante potrà chiedere un incontro diretto con il Direttore Generale, che è vincolato ai medesimi obblighi di riservatezza e di gestione della segnalazione descritti per il Gestore, salvo l'accesso alla piattaforma OdV OnLine che non è possibile ad altri che non al Gestore.

4. Gestione della segnalazione

I Gestori sono tenuti a:

- Rilasciare alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione; al segnalante è rilasciato un codice col quale può accedere in qualunque momento allo stato della segnalazione;
- Fare un esame di procedibilità, per valutare se la segnalazione rientri in quanto indicato nel D.Lgs. 10 marzo 2023, n.24 e nel documento “Informazioni sui canali, sulle procedure ed i presupposti per il whistleblowing ai sensi del D.Lgs. 10 marzo 2023, n.24”, in termini di requisiti soggettivi ed oggettivi;
- Fare un esame di ammissibilità, per valutare che risultino chiare le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione, una descrizione dei fatti oggetto della segnalazione specificando i dettagli relativi alle notizie circostanziali e ove presenti anche le modalità con cui si è venuto a conoscenza dei fatti oggetto della segnalazione, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati;
- Informare la persona segnalante nell’eventualità che la segnalazione non rientri in uno degli ambiti di cui al cap.2 e richiedere a quest’ultimo se intende procedere ugualmente sapendo che non potrà godere delle protezioni offerte dal D.Lgs.24/2023, archiviando la segnalazione in caso di diniego o mancata risposta;
- Mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest’ultima, se necessario, integrazioni; ciò è possibile solo se il segnalante utilizza il codice di accesso rilasciatogli al momento della segnalazione o, nel caso di segnalazione verbale, se ha lasciato un recapito per essere ricontattato; in caso di mancata risposta, la segnalazione potrà essere archiviata mancando i presupposti per la sua ammissibilità;
- Dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute, tramite la fase di istruttoria ed accertamento, coinvolgendo all’occorrenza e secondo gli ambiti le funzioni aziendali competenti, anch’esse nominate da MARTINOROSI e adeguatamente formate (Co-Gestori) e comunque non coinvolte nella segnalazione in esame al fine di evitare conflitti d’interesse; in base al criterio di minimizzazione dei dati e tutela della riservatezza, il coinvolgimento dei co-gestori avverrà omettendo ogni tipologia di dato che possa consentire l’identificazione della persona segnalante o di ogni altra persona coinvolta;
- L’obiettivo della fase di accertamento è di procedere con le verifiche, analisi e valutazioni specifiche circa la fondatezza o meno dei fatti segnalati, anche al fine di formulare eventuali raccomandazioni in merito all’adozione delle necessarie azioni correttive sulle aree e sui processi aziendali interessati nell’ottica di rafforzare il sistema di controllo interno;
- Se del caso ad esito istruttoria, sempre garantendo la tutela della riservatezza del segnalante e la minimizzazione dei dati, dare informazione delle verifiche svolte all’Amministratore Delegato o CDA o alle strutture competenti ad adottare gli eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni che nel caso concreto si rendano necessari a tutela di MARTINOROSI e della legalità, non rientrando tali provvedimenti tra le competenze del Gestore;
- Fornire riscontro alla segnalazione entro 3 mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione; il riscontro può essere definitivo se l’istruttoria è terminata oppure di natura interlocutoria sull’avanzamento dell’istruttoria, ancora non ultimata. In questo caso verrà comunicato alla persona segnalante anche il

successivo esito finale dell'istruttoria della segnalazione (archiviazione o accertamento della fondatezza della segnalazione con trasmissione agli organi competenti).

Tutte le fasi di cui sopra vengono tracciate dal gestore sulla piattaforma OdV OnLine.

Si precisa che le interlocuzioni successive alla prima segnalazione tra Gestore e segnalante saranno possibili soltanto se quest'ultimo lascerà un proprio recapito telefonico od accederà regolarmente al canale di segnalazione tramite la password che gli sarà rilasciata al momento della segnalazione. Ogni altro messaggio, anche successivo alla prima segnalazione, inserito dal segnalante sono protetti con crittografia di tipo asimmetrico.

Nel caso di segnalazioni scritte ricevute tramite la piattaforma on line, tutta la gestione e gli scambi informativi/documentali sensibili avvengono all'interno della piattaforma. Nel caso di segnalazioni verbali, tutta la gestione deve comunque garantire il rispetto di quanto al cap.6 della presente procedura.

I Gestori coinvolgono all'occorrenza e secondo gli ambiti le funzioni aziendali competenti, anch'esse nominate da MARTINOROSSO e adeguatamente formate (Co-Gestori).

I Gestori rimangono comunque informati delle conclusioni da parte dei co-gestori.

Rimane in capo ai Gestori la chiusura della segnalazione ed il riscontro al segnalante entro 3 mesi dalla segnalazione.

5. Informativa all'Organismo di Vigilanza

I Gestori:

- Nel caso di segnalazioni inerenti violazioni del Modello Organizzativo o potenziali illeciti ex D.Lgs.231, informano l'Organismo di Vigilanza affinché possa condividere le proprie eventuali osservazioni e partecipare all'istruttoria o comunque seguirne l'andamento;
- Aggiornano periodicamente l'Organismo di Vigilanza sull'attività complessiva di gestione delle segnalazioni, anche non 231, al fine di verificare il funzionamento del sistema whistleblowing e proporre all'ente eventuali necessità di suo miglioramento.

6. Tutela della riservatezza, misure di protezione e trattamento dei dati

Si rimanda ai cap. 6, 7 ed 8 del documento "Informazioni sui canali, sulle procedure ed i presupposti per il whistleblowing ai sensi del D.Lgs. 10 marzo 2023, n.24", al cui rispetto sono tenuti Gestori e Co-Gestori.

In particolare, qualunque sia il canale di segnalazione utilizzato, le segnalazioni interne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, avendo particolare cura di garantire la riservatezza del segnalante, di eventuali facilitatori e degli altri dati e contenuti raccolti.

7. Segnalazioni anonime

Le segnalazioni anonime, ove circostanziate, sono equiparate a segnalazioni ordinarie e in tal caso considerate nei propri procedimenti di vigilanza "ordinari", ovvero prive delle tutele previste dal D.Lgs.24/2023.

In ogni caso, il segnalante o il denunciante anonimo, successivamente identificato, che ha comunicato ad ANAC di aver subito ritorsioni può beneficiare della tutela che il decreto garantisce a fronte di misure ritorsive.

Se dunque MARTINOROSI riceve la segnalazione anonima attraverso i canali interni è, quindi, tenuta a registrare le segnalazioni e conservare la relativa documentazione non oltre cinque anni decorrenti dalla data di ricezione di tali segnalazioni, rendendo così possibile rintracciarle, nel caso in cui il segnalante, o chi abbia sporto denuncia, comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione o denuncia anonima.

